



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA I
Ufficio Gestione Organico di Sostegno

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e
grado della provincia
Loro Sedi

OGGETTO: ORGANICO SOSTEGNO a.s. 2022/2023

C.M. prot. 29452 del 30/11/2021 Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023

Al fine di predisporre l'organico di sostegno e nelle more dell'emanazione della circolare sulla formazione degli organici, si invitano le SS.LL. a compilare e inviare gli allegati prospetti relativi agli alunni con disabilità, **distinti per ordine di scuola** (infanzia - primaria - secondaria di I e II grado), entro il **02 marzo p.v.** all'indirizzo PEC usppz@postacert.istruzione.it. Si chiede di inviare sia il file PDF con la firma del Dirigente Scolastico che il file excel onde consentire la lavorazione dei dati.

Si richiede, altresì e solo per **i nuovi iscritti**, di trasmettere:

- 1 - la dichiarazione dell'individuazione dell'alunno avente diritto all'integrazione scolastica, rilasciata dall'organo competente;
- 2 - la diagnosi funzionale, opportunamente aggiornata in caso di passaggio da un ordine/grado di scuola all'altro;
- 3 - verbale INPS attestante legge 104/92 art. 3 comma 1 o comma 3.

Per gli alunni già frequentanti, le SS.LL. trasmetteranno la predetta documentazione **solo in caso di aggiornamento della diagnosi funzionale e/o di acquisizione del verbale INPS non ancora trasmesso.**

Si chiede, inoltre, di concedere eventuali **nulla osta**, che siano stati già richiesti dalle famiglie, entro la scadenza di cui sopra e, dunque, entro l'invio dei prospetti.

Si ricorda alle SS.LL. di aggiornare sul portale Sidi i fascicoli degli alunni con disabilità, così come previsto dal D.lgs 66/2017.

Per quanto riguarda i codici diagnostici da indicare nei file excel, gli stessi andranno inseriti uno per cella e, nella fattispecie:

- vecchi codici separati unicamente da punti, ad esempio 5.22 oppure 4.1;
- i codici ICD10 vanno indicati con la lettera seguita dai primi due numeri senza spazi, punti o virgole (es F71 oppure Q90), per i codici con tre cifre inserire il punto dopo i primi due numeri es. F84.1 oppure H90.1

E' possibile inserire un massimo di tre codici per alunno (codici prevalenti)



A valle delle modifiche introdotte dal D.lgs 66/2017 e relative modifiche D.lgs 96/2019 e dal D.M. 29.12.2020 n. 182, nell'attesa di precise disposizioni riguardo il nuovo iter certificativo, in funzione dell'avvio della procedura di definizione delle risorse in organico per l'anno scolastico 2022/2023, si forniscono alcune indicazioni per la richiesta del sostegno didattico.

Prima di tutto si sottolinea che la documentazione che dà diritto all'assegnazione della risorsa è la Certificazione per l'integrazione scolastica (CIS), rilasciata esclusivamente dall'ASL competente, recante i relativi codici diagnostici. Relativamente allo stato di gravità, le Istituzioni Scolastiche dovranno acquisire il Verbale di accertamento rilasciato dall'apposita commissione INPS, con il riconoscimento dell'art. 3 (c. 1 o c. 3) della L. 104/92.

I Dirigenti Scolastici, pertanto, provvederanno ad acquisire dalle famiglie la suddetta documentazione per l'adozione dei provvedimenti di propria responsabilità.

Si rammenta, inoltre, che la L. 170/2010 ha sancito che i disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico non rientrano nelle fattispecie di assegnazione di risorse di sostegno. Pertanto, le diagnosi riferite a tali disturbi non saranno prese in considerazione ai fini della presente rilevazione

Si ricorda che le certificazioni vanno aggiornate alla loro scadenza (secondo quanto previsto dalla L. 104/92), nonché nel passaggio da un ordine e grado di scuola al successivo (CIS). Pertanto, si sollecita massima cura nel controllo della documentazione acquisita agli atti della scuola.

Trattenimenti/ripetenza scuola dell'infanzia

Si rammenta che l'eventuale trattenimento alla scuola dell'infanzia di bambini in età dell'obbligo scolastico è da considerarsi **assolutamente eccezionale** e deve riferirsi alla indispensabile condizione di disabilità certificata e/o di adozione, sia nazionale che internazionale.

L'ambito ristrettissimo, entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite), rende ovviamente limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e implica l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno.

Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la scuola statale, che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico, acquisisca entro breve tempo i seguenti atti:

- pareri motivati per l'ambito didattico-educativo, formulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale educativo;
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore;
- richiesta della famiglia.

In presenza di ciò il Dirigente scolastico della scuola primaria potrà disporre in merito alla



domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti e da trasmettere a quest'Ufficio.

Si confida nel puntuale adempimento di quanto comunicato e si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE*-

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse